

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

1) RICORSO DELL’A.S.D. MECOBIL PESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE INFLITTE ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA DEL CALCIATORE FALCONE CRESCENZO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

SEGUITO GARA MECOBIL PESE-SCAFATI S. MARIA C5 DEL 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mecobil Pese di San Vitaliano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACF MILAN/ACF BRESCIA DEL 10.10.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 05.11.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 25 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete